SOCIETÀ DI PROGETTO BREBEMI S.p.A.

ORDINANZA N. 33/2017

***

STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA "RACCORDO A35"

PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DEL TRAFFICO PER LAVORI

***

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Mastroviti, in qualità di Direttore di Esercizio della Società di Progetto Brebemi S.p.A., Concessionaria del Collegamento autostradale Brescia-Milano (A35), giusta Convenzione Unica di concessione sottoscritta con la Concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. in data 1° agosto 2007 (in seguito "Brebemi" o "Concessionaria")

PREMESSO CHE

(A) in data 25 novembre 2016 il Direttore dei Lavori nominato dalla Concessionaria ha effettuato, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 207/2010, artt. 153 e 154, la consegna dei lavori al Contraente Generale Interconnessione S.c.ar.l., dando avvio alle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della Variante Interconnessione A35-A4, approvati dal CIPE con delibera n. 19 dell'1 maggio 2016 e finalizzati al potenziamento del Raccordo A35;

(B) con ordinanza 28/2017 del 30 giugno 2017, sono stati istituiti i provvedimenti restrittivi necessari, su richiesta del Contraente generale Interconnessione S.c.ar.l., disciplinanti la nuova conformazione viabilistica della viabilità di che trattasi, a decorrere dal 3 luglio 2017 al 30 novembre 2017, al fine di consentire il regolare andamento dei lavori di

costruzione dell'Interconnessione;

(C) il Contraente ha trasmesso, con nota prot. I1/ICA4/0040778/17 del 25 luglio 2017, specifica richiesta di chiusura della rampa di uscita dello svincolo SP19 verso la SP19 direzione Montichiari per il traffico proveniente da Brescia, necessaria per la realizzazione dei cavidotti nel tratto compreso tra le progressive 0+320 e 0+420 circa del Raccordo A35 carreggiata nord;

VISTO

- il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992);
- il Regolamento di Esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R del 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.);
- il D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (recante "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo");
- Il Progetto Esecutivo della Variante Interconnessione A35-A4, approvato dalla concedente CAL S.p.A.;
- la preventiva comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inviata con nota prot. SDP-U-1707-224-DEMMA del 25 luglio 2017 da Brebemi alla Concedente CAL;

ORDINA

1) che, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 del 27 luglio 2017, siano messi in atto, a cura, spese e responsabilità del Contraente Generale, su cui gravano gli obblighi di custodia delle opere consegnate, nonché l'onere di approntare con tempestività e diligenza gli accorgimenti necessari per garantire la

sicurezza e la fluidità della circolazione in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del Codice della Strada e dagli artt. da 30 a 43 del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione, i seguenti provvedimenti restrittivi sul traffico:

i. chiusura della rampa di uscita dello svincolo SP19 verso la SP19 direzione Montichiari per il traffico proveniente da Brescia.

2) che il traffico conseguente alla chiusura della rampa venga deviato sull'itinerario alternativo riportati negli elaborati trasmessi dal Contraente Generale con la sopracitata nota;

3) che l'eventuale segnaletica presente sui luoghi debba essere opportunamente oscurata o rimossa a cura e spese del Contraente Generale per l'intera durata dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 1) e 2), ove in contrasto con quella temporanea e integrata nel rispetto degli itinerari alternativi, acquisendo le relative autorizzazioni dagli Enti proprietari delle strade interessate;

4) che la segnaletica installata sia conforme agli elaborati allegati alla presente.

FA OBBLIGO

A chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza.

***

Il Contraente Generale è tenuto ad adottare, a propria cura, spese e responsabilità, gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del Codice della Strada e dagli artt. da 30 a 43 del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione.

Il Contraente Generale rimane altresì obbligato ad assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede o da lavorazioni interferenti con il traffico, secondo quanto previsto nel progetto approvato e dalle eventuali prescrizioni e raccomandazioni rese dal Concessionario.

Il Contraente Generale è altresì obbligato a comunicare alla Centrale Operativa del Concessionario qualsiasi evento che possa generare turbative al traffico.

La presente ordinanza e i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet www.brebemi.it sono consultabili nella sezione "Ordinanze".

Brescia, lì 26 luglio 2017

Società di Progetto Brebemi S.p.A.

Il Direttore di Esercizio

Ing. Giuseppe Mastroviti